

Oggetto Contratto di Servizio Rep.N.79 del 14/12/2016 fra Agenzia della Mobilità Metropolitana e G.T.T. S.p.A. - Variazione dei programmi di esercizio dei servizi ferroviari e con autobus sostitutivi a far data dal 11/12/2016.

Decisione

Il Direttore Generale, Ing. Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza¹, determina:

1. Di autorizzare a far data dal 11/12/2016 la Società G.T.T. S.p.A., che esercisce la linea ferroviaria metropolitana Torino Dora – Germagnano – Ceres del SfmA, al servizio ferroviario e con autobus sostitutivi, quest'ultimo limitatamente alla tratta Germagnano – Ceres, di cui ai seguenti Allegati alla presente Determinazione:
 - Allegato N. 1 - Ceres – Germagnano – Torino Dora (giornate lavorative);
 - Allegato N. 2 - Torino Dora – Germagnano – Ceres (giornate lavorative);
 - Allegato N. 3 - Ceres – Germagnano – Torino Dora (giornate festive);
 - Allegato N. 4 - Torino Dora – Germagnano – Ceres (giornate festive).
2. di autorizzare a far data dal 11/12/2016 la Società G.T.T. S.p.A., che esercisce la tratta Torino Porta Susa – Rivarolo della linea ferroviaria metropolitana Sfm1 Chieri – Rivarolo e l'estensione Pont Canavese – Rivarolo, al servizio ferroviario di cui ai seguenti Allegati alla presente Determinazione:
 - Allegato N. 5 – Chieri – Rivarolo – Pont Canavese;
 - Allegato N.6 – Pont Canavese – Rivarolo – Chieri.

Alla Società G.T.T. S.p.A. si chiede:

- di quantificare la variazione di produzione ferroviaria e con autobus per il periodo 11 – 31 dicembre 2016;
- di quantificare la produzione ferroviaria e con autobus su base anno solare 2017;
- di provvedere ad un'adeguata informazione ai cittadini in merito alle variazioni d'orario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 3, del Contratto di Servizio ferroviario Rep. N. 79 del 14/12/2006.

I programmi di esercizio potranno essere oggetto di revisione in corso d'orario sulla base dell'asestamento delle risorse disponibili della Regione Piemonte. Nel merito, gli Allegati N.1, N.2, N.3, N.4, N. 5 e N.6 riportano l'intero servizio di tpl sulle due direttrici del SfmA e Sfm1, così come rappresentato sul sito internet del Sistema Ferroviario

Metropolitano. A carico di G.T.T. S.p.A. sono posti esclusivamente i servizi sostitutivi da effettuare con autobus della tratta Germagnano – Ceres.

I programmi di esercizio saranno verificati nel periodo di sospensione dell'anno scolastico per adeguare le modalità di esercizio alla variazione della domanda di mobilità.

Tutti gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il presente provvedimento, non configurando riconoscimento di natura economica con maggiori oneri a carico dell'Agenzia, non assume rilevanza contabile.

Sono fatti salvi eventuali ulteriori adempimenti regolamentari e legislativi che esulano dalla competenza dell'Agenzia della Mobilità Piemontese.

Motivazione

Le ferrovie attualmente in concessione alla Società G.T.T. S.p.A. sono la ferrovia del Canavese e la ferrovia Torino – Ceres.

A seguito del D.Lgs. n. 422 del 19 novembre 1997 per il trasferimento alle Regioni delle funzioni e dei compiti in materia di trasporto pubblico locale nonché a seguito dell'Accordo di Programma tra il Ministero dei Trasporti e della Navigazione e la Regione Piemonte del 20 dicembre 1999, la medesima Regione ha esercitato il ruolo di controllo, programmazione e pianificazione dell'esercizio ferroviario in concessione alla Società G.T.T. S.p.A. mediante il Contratto di Servizio stipulato il 22 novembre 2001 e, successivamente, mediante il Contratto di Servizio Rep. N. 10213 stipulato il 2/05/2005.

L'Agenzia per la Mobilità Metropolitana di Torino è subentrata, in luogo della Regione Piemonte, a valere dal 1 gennaio 2005, nel contratto di servizio ferroviario Rep. N. 10213 stipulato il 2/05/2005 con la Società G.T.T. S.p.A.

L'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e la Società G.T.T. S.p.A. hanno stipulato il Contratto di servizio ferroviario Rep. N. 79 del 14/12/2006, valevole dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006 e comunque, tenuto conto della natura essenziale dei servizi di trasporto pubblico in quanto volti a garantire il diritto della persona, costituzionalmente tutelato, alla libertà di circolazione, fino al subentro del nuovo gestore nell'affidamento del servizio, subordinatamente all'assegnazione, da parte regionale, delle risorse necessarie per il finanziamento.

I servizi sulla linea ferroviaria metropolitana Chieri - Porta Susa - Rivarolo sono suddivisi in due Contratti di Servizio; in particolare, i collegamenti: Porta Susa - Settimo - Rivarolo sono inseriti nel succitato Contratto N. 79 del 14/12/2006; i collegamenti Porta Susa - Chieri sono inseriti nel Contratto di Servizio fra Agenzia e Trenitalia S.p.A. prot. n. 165 del 28/06/2011.

A far data dal 11/12/2016 e per l'annualità 2017 l'Agenzia a chiesto a G.T.T. S.p.A. la stabilizzazione dei programmi dei servizi ferroviari sostenibili con le riduzioni di velocità di esercizio richieste dall'ANSF, nelle more dell'adeguamento degli impianti di sicurezza.

Si conferma l'interruzione dell'esercizio ferroviario nelle tratte montane nel periodo di sospensione dell'anno scolastico.

E' necessario quindi autorizzare i programmi di esercizio di cui agli Allegati N.1, N.2, N.3, N.4, N.5 e N.6 al presente provvedimento, già verificati dagli uffici tecnici dell'Impresa esercente.

Gli Allegati N.1, N.2, N.3, N.4, N. 5 e N.6 riportano il servizio di tpl ferroviario sulle due direttrici del SfmA e Sfm1. A carico di G.T.T. S.p.A. sono posti esclusivamente i servizi sostitutivi da effettuare con autobus della tratta Germagnano – Ceres.

I programmi di esercizio e la conseguente produzione potranno saranno oggetto di revisione in corso d'orario sulla base dell'eventuale assestamento delle risorse economiche rese disponibili dalla Regione Piemonte.

G.T.T. S.p.A. ha l'obbligo di esercire il Trasporto Pubblico Regionale secondo il programma di esercizio annuale concordato con l'Ente concedente nel Contratto di Servizio.

Attenzione

La presente autorizzazione si intenderà pienamente efficace previa sottoscrizione per accettazione della lettera di trasmissione della presente determinazione di cui è parte integrante e sostanziale.

Il Direttore Generale
Cesare Paonessa

Torino, lì 06 dicembre 2016

¹ Art. 107 e 183 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, art. 18, comma 3 dello Statuto dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi dell'Agenzia, come da Allegato B della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.1 / 2 del 16 gennaio 2004 – Art. 35 "Regolamenti di Contabilità" approvato con deliberazione dell'Assemblea n° 3/2 nella seduta del 29/9/2005.